



UNIRE
ente e cavalli
DETERMINAZIONE N. 976 DEL 2/11/2011

CORTE DI APPELLO DI ROMA. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DI HIPPOGROUP CAPANNELLE
AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 4705/2010. CONFERIMENTO MANDATO
ALL'AVV. ANDREA ABBAMONTE ED ALL'AVV. LUIGI PROSEDA.

II SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n.
200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2
luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con
decreto interministeriale 5 marzo 2000;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO l'atto di citazione in appello notificato da HippoGroup Capannelle per ottenere
la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.19296 del 2010 con la quale è stata
respinta la pretesa di condanna dell'Unire - ora ASSI - al pagamento della somma di
euro 328.332,31 oltre accessori a titolo di quota residua del finanziamento per la
gestione degli impianti dell'ippodromo e dei servizi relativi all'organizzazione delle corse
derivante dalla riduzione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse;

CONSIDERATO che, in primo grado di giudizio, la difesa dell'Agenzia - con
determinazione n. 3128 del 13 maggio 2005 - è stata affidata all'avv. Lipani ed all'avv.
Prosesta che hanno fatto valere con successo le ragioni dell'amministrazione nella
controversia di cui trattasi nonché in analoga causa iniziata da altra Società di corse e
conclusasi con sentenza favorevole all'amministrazione con sentenza passata in
giudicato (Umas/Unire);

PRESO ATTO che l'Avv. Lipani ha comunicato di non poter più difendere l'Assi negli
ulteriori gradi di giudizio;

ATTESO che la causa involge questioni giuridiche di controversa interpretazione, posto
che in altri processi aventi il medesimo oggetto, il medesimo Giudice adito (Tribunale
civile di Roma) ha pronunciato sentenza favorevole all'amministrazione, una delle
quali passata in giudicato (Umas/Unire);



CONSIDERATO che la vicenda involge aspetti di assoluta rilevanza per l'Assi, stante gli effetti negativi che provocherebbe una conclusione sfavorevole della fase di appello in termini economici nonché per la formazione di un indirizzo giurisprudenziale univoco in materia;

RITENUTO che la controversia, anche in grado di appello, comporta la valutazione di una serie di problematiche riguardanti non soltanto i rapporti tra le parti in causa ma anche con altri soggetti – in particolare con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - e che l'evolversi del processo necessiterà di un rapporto continuo e costante tra l'Ente e chi lo rappresenterà e difenderà in giudizio, al fine di fornire tutta l'assistenza per la migliore difesa dell'amministrazione;

CONSIDERATO che, in ragione della trasformazione dell'Unire in Assi, l'Avvocatura dello Stato, da ultimo con nota del 13 ottobre 2011, ha rappresentato che la successione dell'Assi nei rapporti giuridici in precedenza facenti capo all'Unire non può ritenersi estesa anche alla difesa in giudizio;

RITENUTO OPPORTUNO, in virtù di quanto precede, considerata l'indisponibilità dell'avv. Lipani a proseguire nella difesa dell'Assi, affidare l'incarico di rappresentare in giudizio l'Unire, nella fase di appello della controversia di cui trattasi, unitamente al legale dell'Agenzia, avv. Luigi Prosseda, ad altro professionista del libero foro che si individua nell'Avv. Andrea Abbamonte, che ha già difeso l'Ente – con successo – in altre cause;

VISTA la nota n. 2011/61291 del 25/10/2011 con cui l'ASSI ha trasmesso alle Autorità centrali competenti per l'approvazione, unitamente alla documentazione contabile, la deliberazione commissariale n. 98 del 25/10/2011 con cui è stato deliberato il bilancio preventivo 2011;

VISTA la nota del 3 novembre 2011 n. 0021069 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, vigilante, con cui, considerata la presa d'atto del Collegio sindacale in ordine al suddetto documento contabile, in attesa della definitiva approvazione del bilancio medesimo, invita l'ASSI a "*valutare la possibilità di operare sempre in dodicesimi assumendo gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione 2011*";

VISTA, la deliberazione commissariale adottata in data 7 novembre 2011, n.103, con cui viene valutata la necessità di disporre che gli impegni di spesa vengano disposti limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti appostati nel bilancio preventivo 2011, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

VISTO il cap. 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;

DETERMINA

Di conferire mandato a rappresentare e difendere l'Agenzia nel giudizio di appello pendente presso la Corte di Appello di Roma instaurato da HippoGroup Capannelle avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19296 del 2010 (R.G. n.15399/2005)

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

all'Avv. Luigi Prosseda ed all'Avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio in Roma,
Via degli Avignonesi n.5, viene eletto domicilio.

Di impegnare la spesa - per un ammontare presunto di euro 6.000,00 - sul cap 129.000
"Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" dell'esercizio finanziario 2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta